

**ALLEGATO n. 10**

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA**

*PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'AZIENDA  
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO*

Ai fini della stipulazione del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria deve trasmettere, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta comunque non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m.**, la seguente documentazione.

- a) Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di documento firmato digitalmente non è necessaria l'allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore) contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione deve contenere la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.  
In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti a ciascuna delle Imprese aderenti che rientri nelle tipologie indicate per il tramite dell'Impresa capogruppo.  
In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e, per il tramite del Consorzio stesso, a ciascuna delle imprese consorziate esecutrici che rientri nelle tipologie indicate.  
In caso di avvalimento gli adempimenti sopra indicati sono richiesti sia all'Impresa ausiliaria che all'Impresa ausiliata.
- b) //
- c) Ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, conformemente a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, e nel rispetto dei limiti fissati dal Disciplinare e dal Capitolato speciale l'Impresa deve indicare alla Stazione Appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in queste prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'Impresa deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali prestazioni. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010.  
In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.  
In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

d) (Qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia informatica autenticata della medesima), a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della alla gara oggetto del disciplinare;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento stesso (in caso di raggruppamento di tipo orizzontale);
- l'espressa indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

e) La **GARANZIA DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione, entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente allegato, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del Codice, di valore pari al 10% dell'importo del contratto, salve le maggiorazioni previste dall'art. 103 del Codice.

È fatto salvo quanto previsto in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.

Secondo quanto stabilito da ANAC nel suo bando tipo n. 1/2017 in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, se non già presentati in sede di gara.

La costituzione della garanzia definitiva può avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice.

La garanzia deve essere conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 e deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto. Si richiede inoltre la trasmissione di un'apposita appendice contenente le seguenti clausole:

- Il Foro competente in caso di controversia fra il garante e l'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
- (in caso di indicazione di una data di scadenza della polizza) La garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione. L'indicazione di una data di scadenza della polizza è inserita al solo fine della quantificazione del premio o del corrispettivo e non incide sulla durata della garanzia;

Condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad esempio deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante, non possono in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia definitiva deve essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

*oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 euro)*

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimo caso la conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

Si precisa che il beneficiario da indicare nella garanzia è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, con sede in Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento - CF e P.IVA 01429410226.

Non saranno accettate garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione. Si ribadisce che, in caso di presentazione di fideiussione bancaria, la stessa deve risultare in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente documento devono essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si ritiene che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo e la garanzia deve riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti al RTI.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e la garanzia deve riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

f) A norma dell'art. 14 del Capitolato speciale l'aggiudicatario deve presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente a cadenza annuale, copia delle polizze di assicurazione previste dall'art.110 del D.Lgs. 209/05 e s.m. che coprano il rischio di responsabilità professionale per l'intera durata contrattuale comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00.- per sinistro. A.P.S.S. ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o compensi risarcitori nei confronti di A.P.S.S..

g) La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicante i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice non risultanti da visura camerale (quali membri dell'Organismo di Vigilanza, Direttore Tecnico, Responsabile Tecnico,...) dell'aggiudicataria e del relativo socio di maggioranza in carica e cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. Si precisa che la suddetta dichiarazione (in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda) deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o cedente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo i dati sopra richiesti dovranno essere indicati da tutti gli operatori economici aderenti al RTI.

In caso di Consorzi i dati sopra richiesti dovranno essere indicati dal Consorzio e da tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, nonché da ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

In caso di avvalimento i dati sopra richiesti dovranno essere indicati sia dall'Impresa ausiliaria che dall'Impresa ausiliata.

h) La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia di cui al **D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.** A tal fine, l'Amministrazione procede all'acquisizione dell'informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto ed ove necessaria) antimafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari riferiti ai soggetti di cui al medesimo articolo per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine fissato dalla medesima Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo i dati sopra richiesti dovranno essere indicati da tutti gli operatori economici aderenti al RTI.

In caso di Consorzi i dati sopra richiesti dovranno essere indicati dal Consorzio e da tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, nonché da ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

In caso di avvalimento i dati sopra richiesti dovranno essere indicati sia dall'Impresa ausiliaria che dall'Impresa ausiliata.

Al fine di poter effettuare la richiesta dell'informazione antimafia ex art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice e accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, nella quale dovranno essere indicati tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, **compresi i soggetti per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione in CCIAA (membri Organismo di Vigilanza, Direttore Tecnico, Responsabile Tecnico..)**, nonché **eventuali procuratori e procuratori speciali** da individuare sulla base delle indicazioni fornite dalle prefetture. Nel dettaglio, *"i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi"*;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (ossia a "chiunque conviva", purché maggiorenne, con la persona sottoposta a verifica antimafia), con espressa indicazione dei luoghi di residenza sia dei soggetti principali che dei conviventi;
3. documentazione relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nelle ipotesi previste dall' art. 85, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011 (secondo quanto sarà dettagliato in esito all'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione richiedente) e in particolare ossia la dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro Professionale e Commerciale del Paese di appartenenza e le dichiarazioni sostitutive riferite ai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa e ai relativi familiari conviventi.

Analogamente, la richiesta della comunicazione antimafia comporterà l'acquisizione di:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice e accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, nella quale dovranno essere indicati tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, **compresi i soggetti per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione in CCIAA (membri Organismo di Vigilanza, Direttore Tecnico, Responsabile Tecnico..)**, nonché **eventuali procuratori e procuratori speciali** da individuare sulla base delle indicazioni fornite dalle prefetture. Nel dettaglio, *"i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi"*;
2. documentazione relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, ossia la dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro Professionale e Commerciale del Paese di appartenenza e le dichiarazioni sostitutive riferite ai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.